



2.18.1/1526/2017/x

Al Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte

13:33 04 Apr 17 A00100C 002623

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 1526

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: legge 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" - cure palliative domiciliari presso l'ASL VC.

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;


l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;

la Legge 15 marzo 2010, n. 38 *"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, all'art. 1 comma 2 recita *"È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."*; le strutture sanitarie per raggiungere i fini di cui sopra *"assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto..... della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione,...della qualità della vita fino al suo termine, ...di adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia"*;

l'art. 2 della suddetta Legge intende per :

a) *«cure palliative»*: *l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da*



un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare **idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;**

c) «malato»: la persona affetta da una **patologia ad andamento cronico ed evolutivo**, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a **garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio** e costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;

e) «assistenza residenziale»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;

f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che **garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata**, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;


g) «day hospice»: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;

h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche.”

Rilevato che:

sul territorio dell'ASL VC non vengono garantite le cure palliative domiciliari che:

- consistono in un lavoro di gruppo per rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e dei loro familiari,
- leniscono i dolori ed altri disturbi opprimenti,
- sostengono il paziente nel restare attivo il più a lungo possibile,
- integrano aspetti psicologici e spirituali,
- affermano la vita e considerano la morte un processo normale,



- non vogliono nè acellerare nè ritardare la morte, ma la accompagnano,
- sostengono i familiari nell'elaborazione della malattia del paziente e del proprio lutto,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L'Assessore

□
□

per conoscere quale soluzione intenda trovare nell'immediato, al fine di garantire la completa applicazione della legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", anche sul territorio dell'ASL VC con particolare riferimento alle cure domiciliari.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)